



CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Incremento della soglia degli aiuti «*de minimis*» dal 1^o gennaio 2024



Milano, 28 dicembre 2023

CIRCOLARE

OGGETTO: Aiuti «*De minimis*» – incremento della soglia dal 1° gennaio 2024

01. Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 del nuovo Regolamento Comunitario UE 13 dicembre 2023, n. 2831, il limite previsto per l'utilizzo degli aiuti «*de minimis*» è stato incrementato da Euro 200.000,00 ad Euro 300.000,00 calcolato nell'arco di tre annualità su base mobile, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.

02. La normativa in vigore fino al 31.12.2023

Gli aiuti «*de minimis*» sono aiuti di Stato concessi alla stessa impresa nell'arco di uno specifico periodo di tempo entro un determinato importo prestabilito e che sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato Ue 26 ottobre 2012) in quanto sono considerati tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Ad oggi, la normativa comunitaria sugli aiuti «*de minimis*», contenuta nel Regolamento Comunitario UE n. 1407/2013 stabilisce un limite massimo per il riconoscimento e l'utilizzo degli aiuti di Stato *de minimis* da parte delle imprese pari a Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ridotto a Euro 100.000,00 per le imprese che operano nel settore di trasporto di merci su strada per conto terzi.

Per la verifica del rispetto del limite massimale mobile stabilito dalla normativa comunitaria da parte delle imprese, l'analisi deve essere condotta considerando tutti gli aiuti ricevuti a livello di "**impresa unica**". A tal riguardo, secondo la normativa

comunitaria, si qualificano come impresa unica tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima¹.

Di conseguenza, nel caso di imprese (stabilite nello stesso Stato Membro, come precisato dalla normativa comunitaria) tra le quali sussista una delle relazioni sopra menzionate, il massimale di Euro 200.000,00 deve essere calcolato tenendo conto di tutti gli aiuti «*de minimis*» ricevuti dalle imprese costituenti l'impresa unica.

Occorre precisare che la nozione di «impresa» rilevante ai fini dell'applicazione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato è ampia e ricomprende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. I limiti c.d. «*de minimis*» si applicano, pertanto, oltre alle attività produttive di reddito d'impresa, anche alle attività produttive di reddito di lavoro autonomo.

03. La novità

Dal 1° gennaio 2024, il limite previsto per l'utilizzo degli aiuti «*de minimis*» è incrementato dagli attuali Euro 200.000,00 **a Euro 300.000,00** calcolato, come previsto dal precedente regolamento, nell'arco di tre annualità su base mobile.

Il nuovo limite dovrebbe riguardare anche le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi in quanto il nuovo Regolamento Comunitario n. 2023/2831 non ripropone la precedente eccezione contenuta nell'articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013.

¹ Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del nuovo Regolamento comunitario potranno essere cumulati con gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del precedente Regolamento UE n. 1407/2013 a concorrenza del massimale di Euro 300.000,00.

Il nuovo Regolamento UE n. 2831/2023 disciplina, inoltre, le modalità di monitoraggio della comunicazione degli aiuti «*de minimis*» concessi mediante l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 2026, di un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione Europea sugli aiuti in cui andranno inserite informazioni volte ad identificare il beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione.

Si precisa che, ad oggi, in Italia, il monitoraggio degli aiuti «*de minimis*» avviene mediante la consultazione del registro nazionale degli aiuti di Stato secondo le disposizioni del decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115, al seguente link:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

04. Le modalità di conteggio dei tre esercizi finanziari

Ai fini del calcolo dei tre esercizi finanziari validi per il monitoraggio del plafond disponibile nel triennio mobile, deve essere preso in considerazione l'esercizio in corso alla data di concessione dell'agevolazione ed i due precedenti, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte della Commissione Europea.

A tal riguardo, gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

Di seguito, si riporta una tabella esemplificativa delle modalità di calcolo del plafond disponibile nel triennio mobile, tenuto conto che, per le annualità 2022 e 2023, il limite era pari ad Euro 200.000,00 (si ipotizzi che, nell'anno 2021, un'impresa abbia beneficiato di aiuti «*de minimis*» per un importo complessivo pari a Euro 20.000,00):

| ANNO | PLAFOND DISPONIBILE | IMPORTO RICHiesto NELL'ANNO | AIUTI CONCESSI NEL TRIENNIO | IMPORTO RESIDUO |
|------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2022 | 180.000,00 € | 60.000,00 € | 80.000,00 € * | 120.000,00 € |
| 2023 | 120.000,00 € | 85.000,00 € | 165.000,00 € ** | 35.000,00 € |
| 2024 | 135.000,00 € *** | | | |

* Aiuti per: 20.000,00 € nell'anno 2021 + 60.000,00 € nell'anno 2022.

** Aiuti per: 20.000,00 € nell'anno 2021 + 60.000,00 € nell'anno 2022 + 85.000,00 € nell'anno 2023.

*** Importo residuo di 35.000,00 € + incremento di 100.000,00 € per nuovo *plafond* 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it